

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita con sede nel Comune di **Giulianova (TE)**, la società cooperativa denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ADRIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."** in breve **"COMUNITA' ENERGETICA ADRIA"**.

La Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché, in via residuale, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e svolge la propria attività mutualistica con lo scopo di:

- far conseguire ai soci produttori i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai beni e/o servizi da loro direttamente conferiti;
- fornire ai soci utenti operatori beni e/o servizi alle migliori condizioni possibili;
- migliorare le condizioni della qualità della vita sociale, economica ed ambientale, a livello di comunità, dei propri soci.

Attua un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 208/2015.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando agli Amministratori la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri soci. A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. La "Comunità Energetica ADRIA" può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della

Società, stabilirà le condizioni di tali rapporti. La "Comunità Energetica ADRIA" può aderire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, a qualsiasi associazione di categoria.

Art. 4 - Oggetto

La Cooperativa, con riferimento allo scopo definito all'articolo precedente, ai requisiti ed agli interessi dei soci, sia in via diretta sia per il tramite di società controllate o partecipate, si propone l'esercizio di un'impresa, rivolta prevalentemente in favore dei propri soci.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti, quali:

- provvedere alla generazione, preferibilmente da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla trasmissione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione e allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica o a servizi di ricarica veicoli elettrici;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia (preferibilmente rinnovabile), anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica (preferibilmente rinnovabile);
- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società cooperativa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti.
A tal fine potrà anche ai sensi dell'art 8 del Dlgs 199/2021:
 - gestire i rapporti con il GSE;
 - monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;
 - ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.
- b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica preferibilmente rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021;
- accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/o di distribuzione;
- informare attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;
- sviluppare progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;
- fornire altri servizi energetici ai soci;
- eseguire lavori inerenti all'oggetto sociale.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a

favore delle comunità energetiche, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio ai propri soci ed utenti;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alle manutenzioni e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
- promuovere e/o gestire attività formative ed educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività sociale atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia ed il risparmio energetico;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
- favorire e promuovere la cooperazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;
- sviluppare e gestire, attraverso la tecnologia blockchain di un database distribuito, per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica, attraverso alcuni algoritmi chiamati smart contract, con possibilità di inviare dei segnali agli utenti che riguardano la richiesta di flessibilità del proprio comportamento energetico e stimolarne azioni virtuose, come rispondere a segnali di bilanciamento del mercato energetico complessivo;
- generare un riconoscimento reale o virtuale derivante dal comportamento virtuoso del socio sottoforma di buoni sconto o moneta elettronica (token), che vengono raccolti in wallet digitali e possono essere spesi dal socio stesso per l'acquisto di beni e servizi all'interno della comunità, in uno store on line dedicato o attraverso politiche di gamification;
- sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile, e-car sharing;
- la Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività, applica, qualora sussista l'obbligo di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, le regole di separazione funzionale aventi la finalità di:
 - favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore dell'energia elettrica;

ADRIA Comunità Energetica Rinnovabile S.c.a.r.l.

P.IVA 02201870678 Lungomare Spalato 42/D 64021 Giulianova (TE)

e-mail info@adriacer.it Pec adriacer@pec.it Tel. 085.4979529

- garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere;
- la Cooperativa nello svolgimento dell'oggetto sociale può prestare inoltre garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altre imprese anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili, nel rispetto dello scopo mutualistico e in aderenza ai pertinenti principi di cui alle Direttive Europee, alle disposizioni di legge nazionali di recepimento delle predette direttive e agli altri atti da esse derivanti;
- la Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci;
- è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- la Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto e, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e, quindi, la realizzazione dell'oggetto, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi e per gli effetti della Legge 31/1/1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci solo le persone fisiche, le associazioni, le piccole e medie imprese e gli enti pubblici e privati, comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali che:

- se soci utenti, abbiano interesse ad usufruire beni e servizi resi dalla Cooperativa;
- se soci produttori, abbiano interesse a fornire beni e/o servizi alla Cooperativa in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui al precedente art. 3.

Uno stesso socio può essere contemporaneamente socio cooperatore utente e socio cooperatore produttore.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica o la produzione e scambio di energia elettrica.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, il

ADRIA Comunità Energetica Rinnovabile S.c.a.r.l.

P.IVA 02201870678 Lungomare Spalato 42/D 64021 Giulianova (TE)

e-mail info@adriacer.it Pec adriacer@pec.it Tel. 085.4979529

Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Inoltre i soci:

- a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio rivenditore di energia;
- b) individuano univocamente nella "Comunità Energetica ADRIA" il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito dal regolamento soci;
- c) possono recedere dalla configurazione e uscire dalla cooperativa in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato dagli investimenti sostenuti, che devono risultare comunque equi e proporzionati.

Art. 6 – Domanda di ammissione

La "Comunità Energetica ADRIA" ha una partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed effettivamente controllata dai soci.

Chi intende essere ammesso come socio **persona fisica** dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la qualifica di socio cooperatore (utente e/o produttore) che intende rivestire;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
- d) l'ammontare complessivo delle quote che intende sottoscrivere;
- e) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione o sovrapprezzo con le modalità indicate dall'Organo che ha deliberato l'ammissione;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente Statuto;
- h) dati utenze energetiche;
- i) delega la Cooperativa a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dal regolamento.

La **persona giuridica** che intende essere ammessa come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione della ragione sociale, la sede e il codice fiscale, e i dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente;
- b) la qualifica di socio cooperatore (utente e/o produttore) che intende rivestire;
- c) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;

- d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ne ha deliberato l'ammissione;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente Statuto;
- h) l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentare il richiedente, se diversa dal legale rappresentante, anche dopo l'ammissione, in tutti i rapporti con la Cooperativa;
- g) dichiarazione e, se richiesta dal Consiglio di Amministrazione, documentazione attestante l'assenza di stato di liquidazione, fallimento o concordato del richiedente;
- h) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente l'instaurando rapporto;
- i) dati utenze energetiche;
- l) delega la Cooperativa a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio o nella nota integrativa dello stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota, come stabilito dal regolamento soci cooperatori, delle quote sottoscritte;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a non svolgere attività concorrente con quella della Cooperativa, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) se soci operatori produttori, a conferire alla comunità energetica l'energia prodotta dalle unità di produzione salvo le ragioni di forza maggiore che spetta al socio comprovare e al Consiglio di Amministrazione accettare.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;

c) ad una remunerazione proporzionale a qualità e quantità dell'energia conferita e/o condivisa alle condizioni economiche stabilite da apposito regolamento;

d) se soci operatori utenti, ad una remunerazione anche in beni, sconti e servizi e a gruppi, nei modi previsti da eventuale apposito regolamento.

e) di prendere visione del bilancio annuale e presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferendosi alla gestione sociale;

f) di esaminare il Libro dei soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Il socio può recedere in ogni momento e uscire dalla Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere inoltre il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata tramite PEC alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, rendano illegittimo il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 38.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato tramite PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto dopo 120 gg fine mese dall'accettazione del recesso da parte dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico;
- c) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al Socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ricorrendo alla clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 38, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari tramite PEC. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione arbitrale, ai sensi dell'art. 38 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto che dovrà pervenire alla Cooperativa tramite PEC entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio, la Società continuerà con gli eredi o i legatari delle sue quote, purché gli stessi possiedano i requisiti per l'ammissione. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7. In mancanza, si provvede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 14. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In caso di subentro, qualora sussista una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In mancanza dei requisiti per l'ammissione, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

RISTORNI

Art. 17 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci utenti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci utenti proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove quote;
- mediante l'emissione di quote di sovvenzione di cui al precedente Titolo IV.
- mediante beni e servizi

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di 25 (venticinque) euro; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altro Fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. c.c..

Art. 19 - Caratteristiche delle quote cooperative

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione tramite PEC. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 38.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le quote ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compiliarsi in conformità ai principi di legge.

Al bilancio è altresì allegata una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto, contenente le informazioni richieste dalla legge 208/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci utenti nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad investimenti a carattere sociale che cercano di generare impatti positivi e risolvere problemi sociali o ambientali, come la povertà, l'istruzione, la salute, l'ambiente e l'inclusione;

g) per la restante parte, a riserva straordinaria.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, ove si verificassero i presupposti di legge per la nomina;
- d) il Revisore Legale dei Conti.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

Art. 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;
- b) procede alla nomina degli Amministratori;
- c) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, ove si verificassero i presupposti di legge per la nomina;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- e) approva i regolamenti interni;
- f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 c.c.), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla costituzione dei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 24 - Convocazione

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria dovrà essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale 8 giorni prima dell'adunanza e mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano a diffusione locale da scegliersi a discrezione del Consiglio di Amministrazione, tramite PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi anch'essa 8 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, mediante mezzi di teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti in assemblea.

Art. 26 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 27 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentarne più di dieci, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice-Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 - Assemblee separate

Salvo i casi in cui sia obbligatorio per legge, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, in occasione di ciascuna convocazione il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di far precedere l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, da Assemblee Separate, motivandone espressamente la convocazione.

Alle Assemblee Separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 – Nomina, composizione, durata

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, su decisione dei soci fondatori in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci fondatori. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per il numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un vice-Presidente.

Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, tramite PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

ADRIA Comunità Energetica Rinnovabile S.c.a.r.l.

P.IVA 02201870678 Lungomare Spalato 42/D 64021 Giulianova (TE)

e-mail info@adriacer.it Pec adriacer@pec.it Tel. 085.4979529

riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al vice-Presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

La competenza ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato quale Responsabile dell'impatto di beneficio comune.

Art. 33 – Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 – Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 35 - Gestore indipendente.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da uno o più consiglieri di amministrazione aventi i requisiti di indipendenza dettati dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, introdotte dagli organismi di regolazione del settore elettrico, ai quali è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

Il Gestore Indipendente, qualora obbligatorio ai sensi di legge o per disposizioni dell'organismo di regolazione del settore elettrico, sarà composto anche dall'eventuale Dirigente apicale dell'attività di distribuzione.

Lo stesso esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Al Gestore Indipendente saranno conferiti, ai sensi di legge e del presente statuto, i poteri previsti dalle regole in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica introdotta dagli organismi di regolazione del settore elettrico con le relative deleghe, nonché la rappresentanza ad agire nei confronti di terzi funzionale all'esercizio dei suoi poteri.

Lo stesso assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

In ogni caso, nessun componente del Gestore Indipendente potrà assumere decisioni sull'attività commerciale di pertinenza delle strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che si occupano delle attività di vendita e produzione dell'energia elettrica.

Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato potrà essere revocato dalla carica di componente del Gestore Indipendente.

SEZIONE III –

Art. 36 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con mezzi di teleconferenza. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 37 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate dai soci con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 25, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ritorno;
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 41 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche, espresse dall'art. 2514 C.C. e di cui agli artt. 23, 25 e 36 dello Statuto, ovvero:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere in fatto sempre osservate.

Art. 42 – Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché, in via residuale, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, sulle Società Benefit, sulle Comunità Energetiche e sugli Aggregatori Territoriali Energetici, in quanto compatibili."